



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI
DI CUI ALL'ART. 93, COMMA 7 BIS E 7 QUATER, DEL D.LGS N. 163/2006
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

Approvato con Deliberazione G.C. n. del

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Definizione delle prestazioni
- Art. 3 Costituzione del fondo incentivante
- Art. 4 Ambito soggettivo di applicazione
- Art. 5 Conferimento degli incarichi

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

- Art. 6 Ripartizione del fondo
- Art. 7 Incarichi collegiali con professionisti esterni
- Art. 8 Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

- Art. 9 Termini per le prestazioni
- Art. 10 Ritardato adempimento delle prestazioni
- Art. 11 Termini per la liquidazione del fondo

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 12 Sottoscrizione degli elaborati
- Art. 13 Utilizzazione degli elaborati
- Art. 14 Prestazioni professionali specialistiche

CAPO V – ALTRI ONERI

- Art. 15 Spese
- Art. 16 Oneri per l'iscrizione agli albi professionali
- Art. 17 Oneri per la copertura assicurativa

CAPO VI – NORME FINALI

- Art. 18 Applicazione del Regolamento
- Art. 20 Entrata in vigore del Regolamento

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, comma 7 bis, 7 ter e 7 quater, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito del presente Regolamento denominata semplicemente «legge»).
2. Il Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 93, comma 7 bis 7 ter e 7 quater, della legge.
3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'ufficio tecnico dell'amministrazione.
- 4.

Art. 2 Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di pubblico lavoro si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge, descritto all'articolo 3 della stessa legge, con l'inclusione degli interventi di manutenzione straordinaria aventi le caratteristiche progettuali di cui all'art. 11 comma 2 che segue, e con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria come previsti dall'art. 3 comma 1 lett. a) del DPR 380/01;
2. per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo, si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 93, della legge, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 93.
3. È consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art.93 della legge.
4. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, della legge. In ogni caso la quota del fondo spettante al progettista è comunque quella data dalla somma delle quote riferite ai due livelli di progettazione accorpate .
5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal Regolamento le varianti ai progetti di lavori, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del loro procedimento di approvazione.

Art. 3 Costituzione del fondo incentivante

Ai sensi del comma 7-bis dell'art.93 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro la cui percentuale effettiva è stabilita dal presente regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Il personale con qualifica dirigenziale è escluso dalla partecipazione al riparto del fondo in oggetto.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Il presente regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto.

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima o a personale con qualifica dirigenziale, escluso per legge dalla partecipazione al riparto del fondo in parola, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.

Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del presente Regolamento.

Qualora nel quadro economico del progetto non sia stato previsto il dovuto accantonamento, si procede all'approvazione di un nuovo quadro economico conforme alla disciplina vigente;

Art. 4 Ambito soggettivo di applicazione

I soggetti destinatari dell'incentivo di progettazione per opere e lavori pubblici sono:

- a) il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 10 della legge;
- b) il Responsabile dei lavori, ai sensi del DLgs . 81/2008;
- c) il/i progettista/i;
- d) il coordinatore, della sicurezza per la progettazione, ai sensi del DLgs . 81/2008;
- e) il direttore dei lavori;
- f) il coordinatore, della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del DLgs . 81/2008;
- g) il collaudatore;
- h) i collaboratori tecnici ed amministrativi;

Art. 5 Conferimento degli incarichi

1. Nell'ambito del programma delle opere pubbliche predisposto dal competente organo dell'Amministrazione, il responsabile del servizio individua il responsabile del procedimento per ciascuna opera. Quest'ultimo accerta e certifica la possibilità di svolgere internamente all'Ente o meno l'attività di progettazione, di Direzione Lavori, di coordinamento della sicurezza e di Collaudo;
2. Per quanto riguarda l'esecuzione di opere e lavori pubblici può essere affidata internamente all'Ente anche una sola delle attività di progettazione di cui al successivo art. 6, e le altre attività affidate a professionisti esterni.
3. I collaboratori tecnici ed amministrativi saranno individuati, di volta in volta, dal responsabile di servizio.

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 6 Ripartizione del fondo

1. La quota di fondo dell'80% del 2% relativa ad opere o lavori pubblici, è ripartita come segue:
- per progettazioni e lavori per i quali è previsto l'espletamento delle attività di cui al D. Lgs. 81/2008:

a) Responsabile unico del procedimento	30%
b) Responsabile dei lavori	10%
c) Progettista (di cui 1/4 per il progetto preliminare, 1/4 per il definitivo, 2/4 per l'esecutivo)	25%
d) Coordinatore, della sicurezza, per la progettazione e l'esecuzione dei lavori	5%
e) Direttore dei lavori	15%
f) Collaudatore (o DL che redige il Certificato di Regolare Esecuzione)	5%
g) Collaboratori tecnici ed amministrativi	10%

- per progettazioni e lavori per i quali non è previsto l'espletamento delle attività di cui al D. Lgs. 81/2008:

a) Responsabile unico del procedimento	30%
b) Responsabile dei lavori	10%
c) Progettista (di cui 1/4 per il progetto preliminare, 1/4 per il definitivo, 2/4 per l'esecutivo)	30%
d) Direttore dei lavori	15%
e) Collaudatore (o DL che redige il Certificato di Regolare Esecuzione)	5%
f) Collaboratori tecnici ed amministrativi	10%

2. Nel caso in cui alcune prestazioni professionali siano svolte da professionisti esterni all'Ente, al personale dipendente verranno corrisposte le quote parti corrispondenti alle specifiche prestazioni effettivamente svolte. In ogni caso verrà riconosciuta la quota spettante al responsabile del procedimento per quanto riguarda le opere pubbliche.
3. Nel caso non siano coinvolte figure di collaborazione, le aliquote corrispondenti a tali figure e non utilizzate, verranno ridistribuite, con il criterio della proporzionalità, agli altri soggetti.

4. La suddivisione delle quote spettanti ai collaboratori sarà stabilita dal responsabile del servizio. Le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.
5. Se i soggetti individuati per le singole attività sono molteplici, la quota spettante viene ripartita tra essi in parti uguali.
6. Anche qualora l'attività di progettazione non venga svolta internamente all'ente, al Responsabile del procedimento verrà corrisposta la quota parte prevista dal presente regolamento .
7. Per le opere di importo a base d'asta fino ad € 1.000.000,00 si applica la percentuale del 2 per cento degli importi posti a base di gara;
8. Per le opere di importo a base d'asta da € 1.000.000,00 fino ad € 1.500.000,00 si applica la percentuale del 1,8 per cento degli importi posti a base di gara;
9. Per le opere di importo a base d'asta da € 1500.000,00 fino ad € 2.000.000,00 si applica la percentuale del 1,6 per cento degli importi posti a base di gara;
10. Per le opere di importo a base d'asta superiore a € 2.000.000,00 si applica la percentuale del 1,4 per cento degli importi posti a base di gara.

Art. 7 Incarichi collegiali con professionisti esterni

1. Sono ammessi incarichi collegiali dati congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione (ove prescritto).
2. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni, la frazione del fondo di incentivazione relativa alla prestazione oggetto di incarico professionale, è ridotta mediante la moltiplicazione per il coefficiente di 0,75.
3. Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente da quelle affidate a soggetti esterni; in tal caso si applica l'art.14 che segue.

Art. 8 Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente Regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi dalle altre amministrazioni.
2. Qualora il lavoro pubblico sia di pertinenza esclusiva di questa amministrazione, il fondo di cui al presente Regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione, nei limiti di cui al precedente art. 6 comma 1.
3. Qualora il lavoro pubblico sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di

consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dall'ufficio tecnico per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E MODALITA'

Art. 9 Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall'articolo 141 della legge e dalle norme del Regolamento di attuazione.
2. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal Responsabile del Servizio .
3. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo, ovvero con un giorno per il quale l'ente abbia adottato la chiusura degli uffici, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile.
4. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile unico del procedimento del conferimento dell'incarico all'ufficio tecnico dell'ente, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni ostative che rendano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.
5. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

Art. 10 Ritardato adempimento delle prestazioni e aumento dei costi

1. Qualora il compimento dell'opera avvenga in ritardo rispetto ai tempi previsti per cause imputabili ai soggetti coinvolti nella realizzazione della stessa (Responsabile del Procedimento, progettista, DL Coordinatore, Collaudatore ecc) e non riconducibili all'Amministrazione o a cause impreviste ed imprevedibili (modifica ordine delle priorità del piano delle opere pubbliche , richiesta di varianti in corso d'opera, aumento carichi di lavoro, assenze personale per cause impreviste ed imprevedibili ecc.) o ad altri soggetti esecutori (impresa appaltatrice, subappaltatori, altri enti ecc), al soggetto ritenuto responsabile del predetto ritardo, verrà applicata una penale giornaliera compresa tra lo 0.5 per mille e l'1 per mille dell'importo del compenso e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento del compenso stabilito.
2. Analogamente a quanto previsto al punto 2) che precede, qualora l'esecuzione dell'opera avvenga con un incremento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto, per cause imputabili ai soggetti coinvolti nella realizzazione della stessa (Responsabile del Procedimento, progettista, DL Coordinatore, Collaudatore ecc) e non riconducibili all'Amministrazione o a cause impreviste ed imprevedibili (modifica ordine delle priorità del piano delle opere pubbliche , richiesta di varianti in corso d'opera, aumento carichi di lavoro ecc.) o ad altri soggetti esecutori (impresa appaltatrice, subappaltatori, altri enti ecc), al soggetto ritenuto responsabile

del predetto incremento dei costi, verrà applicata una penale giornaliera compresa tra lo 0.5 per mille e l'1 per mille dell'importo del compenso e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento del compenso stabilito.

3. Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge.
4. Su motivata proposta del responsabile del procedimento, l'Amministrazione può stabilire una proroga dei termini. Nel caso di ritardo superiore ad un mese rispetto alla data prevista per la consegna degli elaborati di progetto il Responsabile del Procedimento può proporre la revoca dell'incarico fatto salvo il pagamento delle sole prestazioni correttamente ed utilmente eseguite.
5. Le penalità possono essere disapplicate con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio tecnico; sono in ogni caso disapplicate le penalità qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva.

Art. 11 Termini per la liquidazione del fondo

1. Per le opere o lavori pubblici, la liquidazione del Fondo avverrà:
 - relativamente alla quota spettante al responsabile del procedimento:
 - a) il 50% entro 30 gg. dalla data della deliberazione che approva il progetto esecutivo dell'opera pubblica;
 - b) il saldo entro 30 gg. dalla data di approvazione collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'opera o lavoro pubblico;
 - relativamente alla quota spettante al progettista ed ai collaboratori nella fase di progettazione:
 - a) entro 30 gg. dalla data della deliberazione che approva il progetto esecutivo;
 - relativamente alla quota spettante al Direttore dei Lavori, al collaudatore ed ai collaboratori nella fase di esecuzione dei lavori:
 - a) entro 30 gg. dalla data di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'opera o lavoro pubblico.
2. Viene riconosciuto il diritto al compenso dell'incentivo in caso di lavori di manutenzione straordinaria che comportino la redazione di elaborati progettuali (computo metrico, elenco prezzi, capitolato speciale, grafici ecc.)

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 12 Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 5, comma 2 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.
2. Il timbro che dovrà essere apposto indicherà il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione; si dovrà inoltre apporre anche il timbro indicante l'indicazione «Comune

di _____ - Ufficio Tecnico», o altra indicazione che identifichi la struttura di appartenenza, qualora l'ufficio sia articolato in dipartimenti, servizi, settori o unità operative.

Art. 13 Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
3. Per quanto non diversamente disposto dal Regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art. 14 Prestazioni professionali specialistiche

Sono estranee al Regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;

1. Sono altresì estranei al Regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione.
2. Sono infine estranei al Regolamento i rilievi topografici, i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico. Nel caso le prestazioni specialistiche, di cui al presente comma, siano affidate a soggetti esterni all'ente committente, il fondo incentivante per la progettazione di cui all'articolo 3, comma 1, è adeguato in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive, calcolata in termini economici sulle tariffe professionali di competenza; l'adeguamento avviene mediante la moltiplicazione dell'aliquota che costituisce il fondo per i seguenti coefficienti:
 - a) per 1,00 qualora il valore delle prestazioni specialistiche ammonti a meno di un quarto delle prestazioni complessive;
 - b) per 0,80 qualora il valore delle prestazioni specialistiche ammonti da un quarto alla metà delle prestazioni complessive;
 - c) per 0,60 qualora il valore delle prestazioni specialistiche ammonti a più della metà delle prestazioni complessive;

CAPO V – ALTRI ONERI

Art. 15 Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.

2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
4. Con l'atto di conferimento di cui all'articolo 5, o con indicazione nel Piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, possono essere messi a disposizione preventivamente dei fondi sui quali imputare le spese di cancelleria, copia, riproduzione, materiale di consumo e simili, necessarie all'espletamento degli incarichi tecnici di cui al presente Regolamento.
5. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso del materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 16 Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria, nella misura stabilita nei singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'amministrazione.
2. Sono altresì a carico dell'amministrazione gli eventuali contributi obbligatori di solidarietà o assimilabili, conseguenti all'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali, dovuti in forza di legge, anche a organismi diversi quali le Casse autonome, se tali contributi vanno riconosciuti in ragione dell'attività tecnico professionale svolta, ed essi sono computabili all'interno del fondo incentivante di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 93 comma 7 ter della legge.
3. In ogni caso gli obblighi a carico dell'amministrazione cessano, fatta salva la corresponsione dell'incentivo per le prestazioni eseguite, qualora:
 - a) il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo o venga destinato ad altre mansioni non comportanti le attività oggetto del presente regolamento;
 - b) il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
 - c) il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
 - d) per il dipendente si verifichi la condizione di cui al comma 5;
 - e) per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettera a) e b), l'amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui al comma 3, lettera c), d) ed e), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'amministrazione per la quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento.
5. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi dell'articolo 1, commi 56, 56-bis, 58-bis e 60, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662, come modificata del Decreto Legge 28 marzo 1997, n° 79, convertito dalla Legge 28 maggio 1997, n° 140, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono a carico dello stesso dipendente.

Art. 17 Oneri per la copertura assicurativa

1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l'onere della stipulazione di polizza assicurativa per la copertura di rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati alla progettazione ai sensi dell'articolo 90, comma 4, art. 92 comma 7 bis della legge e art. 270 del DPR 207/2010.
2. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento (10%) del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) della legge.
3. L'Amministrazione provvede ad una copertura assicurativa a favore dei propri tecnici dipendenti per tutti i rischi connessi allo svolgimento delle attività del Responsabile del Procedimento, di progettazione, direzione lavori e accessorie.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 18 Applicazione del Regolamento

1. Il momento in cui vengono poste in essere le prestazioni oggetto del presente regolamento determina il regime di applicazione del regolamento per la determinazione e la liquidazione dell'incentivo. Pertanto le prestazioni soggette all'applicazione del presente regolamento sono quelle espletate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014 (n.114/2014 in vigore dal 19/08/2014) (Corte dei Conti Sezione Autonomie deliberazione n.11 del 24.03.2015).

Art. 19 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione.
2. Copia del Regolamento, e successive ed eventuali modifiche, saranno inserite nella raccolta degli atti normativi dell'ente e verranno consegnate in copia al personale degli Uffici Tecnici, alla RSU e alle OO.SS territoriali.